

LETTERA CIRCOLARE



*Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali*  
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*  
**Partenza - Roma, 31/03/2009**  
**Prot. 25 / 1 / 0004549**

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*LORO SEDI*

Oggetto: concessione benefici *"normative e contributive"* - circolare n. 34/2008 - chiarimenti.

Come indicato dalla circolare n. 34/2008, il 30 aprile p.v. scade il termine per l'invio, presso codeste Direzioni, del modello di autocertificazione per la fruizione dei *"benefici normativi e contributivi"* previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006).

In considerazione di problematiche sollevate da alcune associazioni di categoria in vista della scadenza del predetto termine, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito agli adempimenti richiesti.

*Agevolazioni relative a periodi pregressi*

Relativamente ai datori di lavoro che, pur non godendo al momento di benefici, hanno comunque fruito di agevolazioni contributive nei mesi pregressi, non sembra possibile escludere tali soggetti dall'obbligo di presentazione della autocertificazione di cui alla citata circ. n. 34/2008. Va infatti evidenziato che tale circolare si è limitata ad individuare le modalità applicative di quanto previsto dal Legislatore con l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, norma che risulta in vigore già a partire dal 1° gennaio 2007.

*Variazioni rilevanti e trasformazioni aziendali*

Quanto alla indicazione, contenuta nella citata circ. n. 34/2008, secondo cui occorre presentare una nuova autocertificazione in presenza di *"variazioni rilevanti"* di quanto già dichiarato, si ritiene che possano considerarsi tali tutte quelle variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni in questione e cioè, in particolare, la commissione di *"irregolarità di*

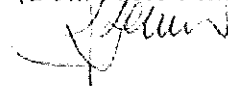
*natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro*" elencate nel D.M. 24 ottobre 2007.

*Pluralità di matricole INPS*

Quanto alle ipotesi in cui un'impresa sia in possesso di una pluralità di matricole INPS ed in assenza di accentramento delle medesime, si ritiene che vada inviato sempre un solo modello indicando tuttavia, anche separatamente, i diversi numeri di matricola.

Si invitano codesti Uffici a dare la massima diffusione alle presenti indicazioni attraverso una adeguata attività di promozione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Pennesi)



DP